



# Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. REVELLI Francesco - Sindaco	Presente
2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco	Presente
3. BALLARE' Franco - Consigliere	Presente
4. MARIOTTI Antonella - Assessore	Presente
5. BLANGERO Michele - Assessore	Presente
6. BOSI Davide - Consigliere	Presente
7. DI PRATO Maura Mariagiulia - Consigliere	Presente
8. TODONE Marco - Assessore	AssenteGiust.
9. MARRO Serena Anna - Consigliere	Presente
10. FRUTTERO Angelo - Consigliere	Presente
11. MARRO Bartolomeo Giovanni L. - Consigliere	Presente
12. PETTAVINO Guido - Consigliere	Presente
13. FENOGLIO Luigi - Consigliere	Presente
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

Entra in aula il Consigliere Di Prato Maura, pertanto i presenti risultano in numero di 12

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, in anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale unica**, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;**

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**CONSTATATO** che il D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto modifiche alla disciplina dell'IMU in particolare togliendo ai Comuni i margini di autonomia regolamentare contenuti nell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997;

**CONSTATATO** che il D.L. n. 16/2012 ha introdotto agevolazioni per gli immobili inagibili ed inabitabili;

**CONSTATATO** che la corposa circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012 ha portato ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti interpretativi ed applicativi della nuova imposta;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che, per gli **anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

**TENUTO CONTO** che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che, in tal caso, il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*;

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*;

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in"*

*istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

**RITENUTO** che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali, ma preservando le esigenze di sviluppo del Comune;

**CONSIDERATA** l'opportunità di promuovere l'esercizio delle attività produttive che si realizzano all'interno del Comune, mitigando il carico tributario a cui devono sottostare, riconoscendo ai proprietari dei fabbricati identificati dalla categoria catastale D la possibilità di fruire dell'aliquota del 0,76%;

**CONSIDERATA** inoltre l'opportunità di sostenere la promozione dell'"albergo diffuso", mitigando il carico tributario a cui devono sottostare i proprietari degli immobili che aderiscono al progetto, riconoscendo loro la possibilità di fruire dell'aliquota del 0,76% da applicarsi esclusivamente sugli immobili messi a disposizione del circuito turistico e in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui ne sono maturate le condizioni, in considerazione delle potenzialità di sviluppo per il territorio che ne possono derivare;

**RITENUTO** opportuno subordinare la concessione dell'agevolazione che verrà introdotta a favore dei proprietari di immobili che aderiscono al progetto dell'"albergo diffuso" alla presentazione di apposita dichiarazione IMU secondo il vigente modello ministeriale;

**RITENUTO** che per compensare le minori entrate derivanti dall'introduzione delle suddette agevolazioni ci si avvarrà del maggior gettito conseguente alla devoluzione ai Comuni dell'intero gettito d'imposta derivante dai fabbricati di categoria A, ex Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge Finanziaria 2013);

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite mediante l'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**VISTO** lo Statuto Comunale,

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 11/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

**ACQUISITO** sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ex art. 49, comma 1, D.lgs. n.267/2000;

Prende la parola il Consigliere Fenoglio, il quale ritiene necessario verificare la compatibilità delle aliquote con il bilancio di previsione, prima di procedere all'approvazione delle stesse. Inoltre, il Consigliere Fenoglio, dopo aver rilevato che non è stato stimato l'impatto sulle entrate dell'Ente derivante dalla minore aliquota riservata all'albergo diffuso, esprime dubbi sulla possibilità di controllare chi effettivamente avvierà l'albergo diffuso;

Udito l'intervento del Sindaco/Presidente, il quale replica che la legge impone di approvare le aliquote prima del bilancio di previsione, non contestualmente e che verranno comunque effettuati i controlli;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:  
voti favorevoli n.8, voti astenuti n. 4 (FRUTTERO Angelo, MARRO Bartolomeo, PETTAVINO Guido, FENOGLIO Luigi), voti contrari n.0

### **DELIBERA**

- 1) di considerare le sopra estese premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,87 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA per fabbricati identificati catastalmente nel gruppo D nonché per le abitazioni inserite nel circuito turistico dell'albergo diffuso"**  
**0,76 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,40 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,20 PER CENTO**
- 3) Di dare atto che l'aliquota agevolata prevista per le abitazioni inserite nel circuito turistico dell'"albergo diffuso" potrà essere applicata solo dietro presentazione di apposita dichiarazione IMU, redatta secondo il modello ministeriale vigente e dovrà essere calcolata in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui ne sono maturate le condizioni;
- 4) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013**;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale;

- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 26.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to : REVELLI Francesco

Il Segretario Comunale  
F.to : Ramoino D.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Finanziario	Favorevole	16/05/2013	Giraud D.ssa Marina	Firmato

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/06/2013 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 04/06/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Ramoino D.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 04/06/2013

Il Segretario Comunale  
Ramoino D.ssa Roberta

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Ramoino D.ssa Roberta